

COMUNE DI CLETO

Provincia di Cosenza

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 Data 17/12/2024	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2023.
------------------------------	--

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno diciassette (17) del mese di dicembre alle ore 16.06 nella sala provvisoria delle adunanze consiliari, sita in Via Luigi de Seta, del Comune suddetto, alla prima convocazione in sessione ordinaria, seduta pubblica di prima convocazione, sono presenti i seguenti consiglieri:

N	Componenti		Presenti	Assenti
1	<i>Maria Briglio Nigro</i>	Presidente	X	
2	<i>Armando Bossio</i>	Consigliere	X	
3	<i>Eugenio Vairo</i>	Consigliere	X	
4	<i>Veronica Santoro</i>	Consigliere	X	
5	<i>Salvatore Caputo</i>	Consigliere	X	
6	<i>Giovanni Danubio</i>	Consigliere	X	
7	<i>Mattia Bernardo</i>	Consigliere		X
8	<i>Settimio Isabella</i>	Consigliere	X	
9	<i>Giuseppe Filice</i>	Consigliere	X	
10	<i>Maria Luisa Longo</i>	Consigliere	X	
11	<i>Francesco Giannuzzi</i>	Consigliere	X	
Totale			10	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dott. Gianpaolo Santopaolo;

Verificata la validità della seduta per essere presenti n. 10 Consiglieri su n. 11 assegnati al Comune ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267;

Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

Richiamata la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, effettuata ai sensi dell'art. 24 del T.U.S.P ed approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 22.09.2017;

Dato atto che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla revisione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza,

in società aventi per oggetto attività di produzione di

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Vista la relazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, protocollo n.0002764 del 23-10-2024 sulla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. detenute dall'Ente al 31/12/2023;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 4) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- 5) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 6) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P.;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti opportunamente adeguato alle esigenze della revisione periodica

Dato atto che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P.;

Vista la deliberazione della Corte dei conti n.19 del 19 luglio 2017 recante le linee d'indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. 175/2016.

Acquisito il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3),

D.Lgs. n. 267/2000, giusto verbale n.6 del 28.11.2024, protocollo n.0002998 del 03/12/2024;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri saranno trascritti su separato atto e resi pubblici;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Il Presidente, constatato che per l'approvazione in oggetto non ci sono interventi, invita il Consiglio Comunale ad esprimere votazione.

presenti n. 10 votanti n. 10, voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Filice-Longo-Giannuzzi), voti contrari n. 0

Con il seguente risultato della votazione, accertato da voti e proclamazioni dal sig. presidente

DELIBERA

1. Di prendere atto e approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2023, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale e rappresenta aggiornamento del “piano operativo di razionalizzazione”;
2. di approvare l'allegato alla presente deliberazione, redatto secondo lo schema allegato alla deliberazione 22/SEZAUT/2018/INPR della sezione autonomie della Corte dei Conti opportunamente adeguato alle esigenze della revisione periodica;
3. di approvare il piano di ricognizione periodica corrente alla data del 31 dicembre 2023, di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di approvare la Relazione Tecnica al 31 dicembre 2023, redatta ai sensi dell'art.20 del decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, di cui all'allegato C, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di dare atto che, sulla base delle risultanze della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni per l'adozione di un nuovo piano di razionalizzazione che preveda l'alienazione di partecipazioni detenute dall'Ente;
6. di dare atto che si prevede il mantenimento delle seguenti società presenti al 31/12/2023 senza interventi di razionalizzazione, per le quali si riepilogano di seguito gli esiti delle analisi relative agli aspetti di maggior rilievo richiesti dal TUSP e diffusamente trattati nelle schede tecniche di dettaglio inserite nella Relazione tecnica, che confermano gli esiti della ricognizione straordinaria:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Stato	Anno di inizio della procedura	% Quota di partecipazione	Attività svolta
B	C	D	E	F	G	H
02729450797	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	2005	Attiva	2005	0,12	J.63.11.2 - Gestione database (attività delle banche dati)
02978760789	GRUPPO DI AZIONE LOCALE S.T.S. SAVUTO,TIRRENO,SERRE COSENTINE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2009	Attiva	2009	1,67	M.70.21 -Pubbliche relazioni e comunicazione

7. di procedere alla trasmissione, mediante gli appositi applicativi, delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente;
8. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

9. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
10. che la deliberazione della giunta comunale citata e la presente deliberazione consiliare vengano pubblicate nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
11. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Quindi successivamente,

Con separata votazione, votanti n. 10, , voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Filice-Longo-Giannuzzi) voti contrari n. 0,

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

N. 20 Data 17/12/2024	Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2023.
--------------------------	--

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Maria Briglio Nigro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo Santopaolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO:

Si dichiara che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed è comunicata ai Capigruppo Consiliari.

Cleto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo Santopaolo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si appone parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Cleto, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Eugenio Vairo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

Ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., si appone parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Cleto, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Salvatore Paonessa

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA':

La presente deliberazione è divenuta esecutiva a tutti gli effetti di legge ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Cleto, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gianpaolo Santopaolo

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELLA COPIA INFORMATICA

Le firme autografe nel presente documento sono sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. 39/1993. Il provvedimento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.i. è copia conforme informatica del provvedimento originale, conservato in banca dati del Comune di Cleto.